

INFORMATIVA

## Investimenti sostenibili

---

Decreto Ministeriale 10 Febbraio  
2022

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 18/05/2022,

**RESOL/E**  
by ErgonGroup

## Finalità

Il presente intervento intende dare sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

La misura intende perseguire gli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli volti, in particolare, a:

- a) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
- b) migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa;

## Soggetti ammissibili

La seguente misura è destinata alle PMI dell'intero territorio nazionale e alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese.
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER
- d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di **almeno due bilanci approvati** e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- g) non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

## Progetti ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto

tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato 1, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo.

A tal fine, sono valorizzati, tra l'altro, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi di cui al precedente paragrafo volti:

- a) alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, attraverso l'applicazione delle soluzioni di cui all'allegato 2;
- b) al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, con il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato 3, di un risparmio energetico, all'interno dell'unità produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 10 (dieci) per cento rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle attività economiche, come specificate nell'allegato n. 4

I programmi di investimento devono:

- a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato 1. L'ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
- b) essere diretti all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva.
- c) Rispettare le soglie di importo delle spese ammissibili, fermo restando che i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie e che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto:
  - nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone A (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna). Spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00 e, comunque, all'80% percento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato;

- nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, spese ammissibili **non inferiori complessivamente a euro 1.000.000,00** e non superiori a euro 3.000.000,00 e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato

## Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardino:

- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 % del totale dei costi ammissibili
- c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali

## Budget e intensità di aiuto

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 677.875.519,57

- a) euro 250.207.123,57 per le Regioni del CentroNord (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento)
- b) euro 427.668.396,00 per le Regioni del Mezzogiorno

L'intensità di aiuto è la seguente:

- per i programmi di investimento da realizzare nelle **zone A** ricadenti nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al **60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;**
- per i programmi di investimento da realizzare nelle **zone A** ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al **50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;**
- per i programmi di investimento da realizzare nelle **zone diverse dalle zone A**, il contributo massimo è pari al **35 % per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25%** delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

## Aiuti di Stato e divieto di cumulo

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework.

Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in "de minimis" ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

## Note

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all'allegato n. 5.

I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;

# RESOLVE

by ErgonGroup

## La consulenza che **risolve.**

### **Sede legale**

Viale dell'Industria, 21  
35129 – Padova (PD)

### **Sedi operative**

Friuli-Venezia Giulia, Veneto,  
Lombardia, Toscana, Marche

---

### **WeEurope Srl SB**

*Società soggetta alla direzione e  
al coordinamento di ErgonGroup Srl*

P.IVA 05274640282

+39 049 636 5600

[info@resolve-consulenza.it](mailto:info@resolve-consulenza.it)

[weeurope-srl@legalmail.it](mailto:weeurope-srl@legalmail.it)

[www.resolve-consulenza.it](http://www.resolve-consulenza.it)



**Allegato n. 1**  
**(articolo 6, comma 1)**

**Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa**

<b>TECNOLOGIE ABILITANTI</b>		<b>Descrizione</b>
<b>1</b>	<b><i>Advanced manufacturing solutions</i></b>	Soluzioni che consentono l'evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità cognitive; applicata all'industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori.
<b>2</b>	<b><i>Additive manufacturing</i></b>	Processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale, che consente un'ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo.
<b>3</b>	<b><i>Realtà aumentata</i></b>	Impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo al fine dell'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.
<b>4</b>	<b><i>Simulation</i></b>	Soluzioni finalizzate, in ottica di integrazione, alla modellizzazione e/o alla simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo ( <i>sistema cyberfisico</i> ) facendo riferimento al concetto di <i>digital twin</i> , ovvero alla disponibilità di un modello virtuale o digitale di un sistema generico (macchina, impianto, prodotto, etc.) al fine di analizzarne il comportamento con finalità predittive e di ottimizzazione.
<b>5</b>	<b><i>Integrazione orizzontale e verticale</i></b>	Soluzioni che consentono l'integrazione automatizzata con il sistema logistico dell'impresa con finalità quali il tracciamento automatizzato di informazioni di natura logistica, con la rete di fornitura, con altre macchine del ciclo produttivo ( <i>integrazione Machine-to-Machine</i> ). Rientrano tra queste anche le soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, le piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, i sistemi elettronici per lo scambio di dati ( <i>electronic data interchange, EDI</i> ).



<b>6</b>	<b><i>Internet of things e Industrial internet</i></b>	Implementazione di una rete di oggetti fisici ( <i>things</i> ) che dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o sull'ambiente esterno. L' <i>Internet of things (IoT)</i> è composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l'analisi dei dati introducendo una nuova forma di interazione, non più limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata anche come <i>Man-Machine Interaction (MMI)</i> , e pure tra oggetti e oggetti, <i>Machine to Machine (M2M)</i> .
<b>7</b>	<b><i>Cloud</i></b>	Implementazione di un'infrastruttura Cloud IT comune, flessibile, scalabile e <i>open by design</i> per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet (raccolti da sensori e altri oggetti, e dal consumatore stesso) in modo da seguire la trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria abilitando flessibilità, rilasci continui di servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione progressiva e trasversalità, l'interoperabilità di soluzioni, anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, con un eventuale slancio a nuovi processi digitali e a nuove modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA.
<b>8</b>	<b><i>Cybersecurity</i></b>	Tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria privacy e preservandoli da attacchi e minacce informatiche ricorrendo a servizi di <i>risk e vulnerabilty assessment</i> .
<b>9</b>	<b><i>Big data e Analytics</i></b>	Tecnologie digitali in grado di raccogliere e analizzare, con strumenti che trasformano in informazioni, enormi quantità di dati eterogenei (strutturati e non) generati dal web, dai dispositivi mobili e dalle app, dai social media e dagli oggetti connessi, al fine di rendere i processi decisionali e le strategie di business più veloci, più flessibili e più efficienti abilitando analisi <i>real time</i> , predittive e anche attraverso l'utilizzo di innovazioni di frontiera quali i Sistemi Cognitivi.
<b>10</b>	<b><i>Intelligenza artificiale</i></b>	Sistema tecnologico capace di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e dell'abilità umana.
<b>11</b>	<b><i>Blockchain</i></b>	Tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architeturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.



**Allegato n. 2**  
**(articolo 6, comma 2, lettera a))**

**Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare**

<b>1</b>	Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale.
<b>2</b>	Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime.
<b>3</b>	Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua.
<b>4</b>	Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo.
<b>5</b>	Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente ( <i>smart packaging</i> ) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.
<b>6</b>	Implementazione di sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.



*Allegato n. 3*  
*(articolo 6, comma 2, lettera b))*

**Elenco delle misure atte a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa**

<b>1</b>	Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.
<b>2</b>	Nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi.
<b>3</b>	Utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi.
<b>4</b>	Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.
<b>5</b>	Soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività economica.



*Allegato n. 4*  
*(articolo 6, comma 3)*

### **Elenco delle attività economiche ammissibili**

Le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

**Attività manifatturiere:** sono ammissibili le attività economiche di cui alla sezione C della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con le esclusioni indicate nell'articolo 6, comma 4.

**Attività di servizi alle imprese:** sono ammissibili le attività economiche riportate nella seguente tabella:

<b>Codice ATECO 2007</b>	<b>Descrizione Classe</b>	<b>Note</b>
<b>37.00.0</b>	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
<b>38.1</b>	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
<b>Codice ATECO 2007</b>	<b>Descrizione Classe</b>	<b>Note</b>
<b>38.3</b>	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
<b>52</b>	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione ATECO
<b>53</b>	Servizi postali e attività di corriere	Intera divisione ATECO



<b>56.29</b>	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
<b>58.12</b>	Pubblicazione di elenchi e mailing list	
<b>58.2</b>	Edizioni di software	
<b>61</b>	Telecomunicazioni	Intera divisione ATECO
<b>62</b>	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Intera divisione ATECO
<b>63.1</b>	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
<b>69</b>	Attività legali e contabilità	Intera divisione ATECO
<b>70</b>	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione ATECO
<b>71</b>	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione ATECO
<b>72</b>	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione ATECO
<b>73</b>	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione ATECO
<b>74</b>	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	Intera divisione ATECO
<b>82.20</b>	Attività dei call center	
<b>82.92</b>	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	
<b>95.1</b>	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.	
<b>96.01.01</b>	Attività delle lavanderie industriali	



**Allegato n. 5**  
**(articolo 9, comma 4)**

## **Determinazione dei criteri di valutazione delle domande di agevolazione**

Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilità di cui all'articolo 9, comma 4, sono successivamente valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

- a) **Caratteristiche del soggetto proponente.** Per tale criterio sono attribuiti fino a 32 punti, sulla base dei seguenti indicatori:
- i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni (*massimo 8 punti*);
  - ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari (*massimo 8 punti*);
  - iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo (*massimo 8 punti*);
  - iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato (*massimo 8 punti*);
- b) **Qualità della proposta.** Per tale criterio sono attribuiti fino a 48 punti, sulla base dei seguenti indicatori:
- i. qualità della proposta progettuale, calcolato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'**allegato n.1** e il totale degli investimenti proposti (*massimo 28 punti*);
  - ii. fattibilità tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi (*massimo 10 punti*);
  - iii. sostenibilità economica dell'investimento, calcolato come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi (*massimo 10 punti*).



- c) **Sostenibilità ambientale del programma di investimento.** Per tale criterio sono attribuiti fino a 20 punti, sulla base dei seguenti indicatori:
- i. programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'**allegato 2** (*massimo 6 punti*);
  - ii. programma volto al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, riducendone il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria, determinato come capacità del programma di determinare un "risparmio energetico", attraverso l'adozione di una o più delle misure di cui all'**allegato 3**, non inferiore al 10% (*massimo 6 punti*);
  - iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, comprovato da perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale, intesa come capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139) della Commissione europea del 4 giugno 2021 (*massimo 5 punti*);
  - iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale, quale, a titolo esemplificativo, la certificazione ISO140001, ISO 50001 e il Regolamento EMAS, ovvero possesso di una certificazione ambientale del prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data (*massimo 3 punti*).



Allegato 2

(articolo 5)

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

	<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Condizione</b>	<b>Punteggio<sup>1</sup></b>	<b>Punteggio Max del criterio</b>	<b>Soglia minima</b>
<b>1</b>	Caratteristiche del soggetto proponente	A - Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni	$A \leq 0$	0	32	12
				$0 < A < 1,2$	$(A*8) / 1,2$		
				$A \geq 1,2$	8		
		B - Copertura degli oneri finanziari	B = margine operativo lordo/oneri finanziari lordi	$B \leq 2$	0		
				$2 < B < 8$	B		
				$B \geq 8$	8		
		C - Indipendenza finanziaria	C = mezzi propri / totale del passivo	$C \leq 0$	0		
				$0 < C < 0,25$	$(C*8) / 0,25$		
				$C \geq 0,25$	8		
		D - Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	D = margine operativo lordo (mol) / fatturato	$D \leq 0$	0		
				$0 < D < 0,08$	$(D*8) / 0,08$		
				$D \geq 0,08$	8		
<b>2</b>	Qualità della proposta	E - Qualità della proposta progettuale	E = calcolato sulla base del rapporto tra l'importo degli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n. 1 del d.m. 10 febbraio 2022 e l'importo complessivo degli investimenti proposti	$E = 0$	0	28	14
				$0 < E < 1$	$E * 28$		
				$E = 1$	28		
	F - Fattibilità tecnica	F = rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi	$F < 0,67$	0	10	4	
			$0,67 < F < 1$	$(F - 0,67)*10 / 0,33$			
			$F = 1$	10			
	G - sostenibilità economica dell'investimento	G = rapporto dato dal margine operativo lordo e gli investimenti ammessi	$G \leq 0$	0	10		
			$0 < G < 0,25$	$(G * 10) / 0,25$			
			$G \geq 0,25$	10			

<sup>1</sup> Per le imprese dotate del rating di legalità il punteggio complessivo è aumentato di 3 punti.



3	Sostenibilità ambientale del programma di investimento	H - programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare	H - programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare	Sì	6	20	n.a.				
				No	0						
		I - programma volto al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa	I - programma volto al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, riducendone il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria, determinato come capacità del programma di determinare un "risparmio energetico", attraverso l'adozione di una o più delle misure di cui all'allegato 3, non inferiore al 10%	Sì	6						
				No	0						
		L - contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea	L - contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea, comprovato da perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale, inteso come capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852	Sì	5						
				No	0						
		M - adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale	M - adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale ovvero possesso di una certificazione ambientale del prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento	Sì	3						
				No	0						
		<b>Soglia minima complessiva</b>							<b>35</b>		



*Allegato 3*  
*(articolo 6, comma 2)*

**SPESE AMMISSIBILI**  
**INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

*Nel presente allegato sono riepilogate e precisate le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese definite in relazione a quanto stabilito all'articolo 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022. Inoltre, sono fornite indicazioni in merito alle spese sostenute per l'acquisizione dei beni attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano".*

**1. Condizioni di ammissibilità delle spese di cui al DM 10 febbraio 2022**

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 6 del decreto 10 febbraio 2022, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, che riguardino:

- a) macchinari, impianti e attrezzature;*
- b) opere murarie, nei limiti del 40 % (quaranta per cento) del totale dei costi ammissibili;*
- c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);*
- d) acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).*

Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono:

- essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- essere conformi alla normativa europea in merito all'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020, secondo quanto stabilito dal D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22;
- essere sostenute nel rispetto dei termini di cui all'articolo 6, comma 6, lettere e) e f), del



decreto ministeriale 10 febbraio 2022;

- essere sostenute ed effettivamente pagate dall'impresa beneficiaria;
- essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 % (duecento per cento) il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
- essere conformi al principio DNSH. A tal fine per le spese oggetto di rendicontazione l'impresa beneficiaria dovrà dichiarare la rispondenza ai requisiti di sostenibilità ambientale applicabili e, in particolare, la conformità alla pertinente normativa ambientale dell'Unione Europea e nazionale, e che esse non si riferiscono alle attività escluse di cui all'Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, riportate nell'allegato 1.

Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, sono, altresì, ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) relativa all'unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 % (tre per cento) dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della normativa di riferimento. In particolare, in applicazione della predetta previsione, la diagnosi energetica non costituisce spesa ammissibile per le imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Alle spese per la diagnosi energetica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopra richiamate.

Non sono, in ogni caso, ammesse le spese:

- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- relative all'acquisto o alla locazione di terreni e fabbricati;
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto in relazione alle spese per la diagnosi energetica;
- relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;



- imputabili a imposte e tasse;
- inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;
- correlate all'acquisto di mezzi targati;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

## **2. Condizioni di ammissibilità delle spese sostenute per l'acquisizione dei beni attraverso la modalità del cosiddetto "Chiavi in mano"**

I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano".

Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti "chiavi in mano" sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle seguenti indicazioni.

Ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente valutati solo laddove ricorrano le seguenti condizioni:

- il contratto di fornitura "chiavi in mano" dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; quindi esso dovrà contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
- al contratto di fornitura "chiavi in mano" dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
- il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- per i contratti "chiavi in mano" l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica.



## *Allegato 1*

*(art. 3, comma 3, lettera a), punto 4)*

### **Attività escluse ai fini del rispetto del principio DNSH**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *b*), del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, si ritengono non garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o principio DNSH ("Do no significant harm"), come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e non possono, pertanto, beneficiare delle agevolazioni previste dal predetto decreto, qualora pertinenti ai programmi proposti, le attività, individuate nella lista di cui all'Allegato V, sezione B), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.

La lista delle attività di cui al predetto Allegato V, sezione B) è di seguito riportata:

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici<sup>1</sup>;
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale attività che ha come unico scopo il rinnovo e la rilocalizzazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi

---

<sup>1</sup> GU L 222 del 24.8.1999, pag. 31.



- specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/523 e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2021/523, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- 12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
- a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
  - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
  - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio;
  - d) progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE;
- 13) investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
- a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
  - b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- 14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- 15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
- a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
  - b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.